



LA REVISIONE COOPERATIVA: IRREGOLARITÀ SANABILI E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Gabriella Trinchese

ABSTRACT

L'attività di vigilanza prevista dal D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche consiste in una attività ispettiva esercitata mediante due tipi di ispezioni che hanno specifiche finalità dettagliatamente indicate negli artt. 4 e 9, D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220: la revisione cooperativa e le ispezioni straordinarie effettuate con forme, modalità e scadenze disciplinate dagli artt. 2 ss., D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

La vigilanza ordinaria sulle cooperative si attua mediante la revisione cooperativa che ha lo scopo di accertare la natura mutualistica dell'ente, anche attraverso un controllo della gestione amministrativo-contabile, verificando la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico con la società ed alla vita sociale, la qualità della medesima, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nonché la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La revisione cooperativa ha anche una finalità di tipo assistenziale, in quanto mira al miglioramento dell'organizzazione interna, in termini di gestione e di democrazia della cooperativa revisionata, mediante suggerimenti e consigli che il revisore fornisce agli organi di direzione e di amministrazione degli enti.

Terminata l'attività di revisione, le relative risultanze devono risultare dal verbale di revisione approvato con Decreto del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico. Qualora il revisore non rilevi alcuna irregolarità, emette un giudizio positivo rilasciando un certificato (o attestazione) di revisione. Nel caso in cui, invece, il revisore rilevi irregolarità sanabili, deve irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo periodo di tempo (comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni) al termine del quale viene compiuta un'ulteriore ispezione di controllo, al fine di verificare che siano state eliminate le irregolarità.

Nel documento sono illustrate le principali irregolarità che il revisore può rilevare in sede di verifica, il sistema sanzionatorio previsto in caso di inottemperanza alla diffida impartita al fine di eliminare le medesime nonché i provvedimenti che possono essere proposti dal revisore.

Sommario: 1. L'attività di vigilanza prevista dal D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche. – 2. La revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria: finalità. – 3. Modalità di svolgimento della revisione cooperativa. – 4. Il verbale di revisione e le principali irregolarità riscontrabili in sede di verifica. – 5. Conclusione della revisione cooperativa. – 6. I provvedimenti sanzionatori.

1. L'attività di vigilanza prevista dal D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche

L'art. 45 della Costituzione, nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione, dispone che «la legge [...] ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»¹. L'art. 2545 quaterdecies c.c. in materia di controlli, prevede espressamente che «le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla

¹ Cfr. art. 45 Cost. che recita «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

gestione previsti dalle leggi speciali»². Tali previsioni trovano concreta attuazione mediante specifiche norme dettate in materia di vigilanza sugli enti cooperativi, contenute nel D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (di seguito D.lgs. 220/2002) e successive modifiche³.

Le suddette norme si applicano a «tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative»⁴ e sono finalizzate «all'accertamento dei requisiti mutualistici»⁵. Tale attività è dunque volta ad assicurare che gli enti cooperativi perseguano effettivamente la funzione sociale (costituzionalmente intesa)⁶ che li contraddistingue, funzione, quest'ultima, che si realizza mediante lo strumento della mutualità; pertanto, l'attività di vigilanza si esplica mediante la verifica del concreto perseguimento da parte degli enti cooperativi dello scopo mutualistico, a prescindere dalla sussistenza del requisito della prevalenza o meno della mutualità⁷; il suddetto scopo, proprio delle cooperative, evidenziato anche dalle disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2511 c.c. che definisce le cooperative «società a capitale variabile con scopo mutualistico» e 2515 c.c. che nel prescrivere l'indicazione di società cooperativa nella denominazione sociale, specifica, al co. 2, che l'indicazione di "cooperativa" non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico, si esplica nella gestione di un'attività a favore dei soci il cui vantaggio deriva dall'essere i diretti destinatari dell'attività d'impresa (cooperative di consumo) oppure dal fatto che l'attività si svolga tramite il loro lavoro o apporto di beni (cooperative di lavoro, di produzione o di conferimento)⁸.

² Cfr. art. 2545 *quaterdecies* c.c.

³ Cfr. L. 23 luglio 2009 n. 99 e D.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179.

⁴ Cfr. art. 1, co. 1, D.lgs. 220/2002. Sono sottoposte al controllo amministrativo in esame tutte le società cooperative, indipendentemente dal modello di *governance* adottato (se quello delle s.r.l. o quello delle s.p.a.).

⁵ Cfr. art. 1, co. 2, D.lgs. 220/2002.

⁶ Nella relazione al decreto di riforma del diritto societario (Relazione al D.lgs. n. 6/2003) nell'ambito delle società cooperative viene richiamata la previsione dell'art. 45 della Costituzione, e viene riconosciuta alle cooperative «la prerogativa della "funzione sociale". Funzione sociale è un valore particolare che la cooperazione possiede proprio per il suo particolare scopo, e, in misura minore, per la sua particolare organizzazione. Si è, pertanto, ritenuto che il riconoscimento della funzione sociale delle cooperative dipenda dal loro scopo mutualistico, dalla assenza in esse di fini di speculazione e dalla loro organizzazione democratica. [...] La funzione sociale (realizzata attraverso lo strumento della mutualità) è un requisito dell'intero fenomeno, e ciò vale con riferimento alla distinzione tra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e cooperazione diversa dalla costituzionalmente riconosciuta. Anche le cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, se conformi alle regole e al modello legale, posseggono (anzi debbono possedere) una funzione sociale, un valore intrinseco, una meritevolezza particolare, che le distingue dalle imprese ordinarie lucrative».

⁷ Nella Relazione al decreto di riforma del diritto societario (Relazione al D. Lgs. n. 6/2003) si è ritenuto «che la vigilanza, tradizionalmente definita come "governativa" debba riferirsi a tutte le cooperative, e quindi anche a quelle diverse dalle costituzionalmente riconosciute» e che «anche le cooperative diverse dalle riconosciute si prestano a realizzare i valori fondamentali della cooperazione mutualistica [...] e che anche le cooperative diverse, avendo funzione sociale, hanno o conservano lo statuto privilegiato e i benefici (tranne quelli tributari) che l'ordinamento collega alla società cooperativa in quanto tale, senza ulteriori aggettivi o specificazioni».

⁸ Cfr. Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società a cura di G. Olivieri, G. Presti e F. Vella, Il Mulino, 2003, 307.

L'accertamento dei requisiti mutualistici è riservato in via esclusiva al Ministero dello Sviluppo economico⁹ (di seguito "Ministero") fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti¹⁰.

2. La revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria: finalità

L'attività di vigilanza consiste in un'attività ispettiva esercitata mediante due tipi di ispezioni¹¹ che hanno specifiche finalità dettagliatamente indicate negli artt. 4 e 9, D.lgs. n. 220/2002 e successive modifiche:

- la revisione cooperativa ha lo scopo di accertare la natura mutualistica dell'ente, anche attraverso un controllo della gestione amministrativo-contabile, verificando la partecipazione dei soci allo scambio mutualistico con la società ed alla vita sociale, la qualità della medesima, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nonché la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura¹²; il revisore accerta altresì la consistenza della situazione patrimoniale (attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove esistente, e della certificazione di bilancio, ove prevista) nonché l'esistenza e la corretta applicazione del regolamento *ex art. 6*, Legge n. 142/2001¹³. La revisione cooperativa ha anche una finalità di tipo assistenziale, in quanto mira al miglioramento dell'organizzazione interna, in termini di gestione e di democrazia della cooperativa revisionata, mediante suggerimenti e consigli che il revisore fornisce agli organi di direzione e di amministrazione degli enti, come si evince anche dal modello di verbale di revisione¹⁴ in cui è imposto al revisore di scrivere *«eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale»* contribuendo in tal modo alla massimizzazione della funzione sociale propria delle cooperative¹⁵;

⁹ Cfr. art. 1, co. 2, D.lgs. 220/2002.

¹⁰ Quali le disposizioni dettate per le cooperative di credito che sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, ad eccezione di quanto concerne i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali ai sensi dell'art. 18, D.lgs. 220/2002) o per le cooperative di assicurazione soggette al controllo dell'Ivass etc.

¹¹ La revisione cooperativa e le ispezioni straordinarie sono effettuate con forme, modalità e scadenze disciplinate dagli artt. 2 ss. D.lgs. n. 220/2002 e successive modifiche.

¹² Cfr. art. 4, co. 1, lett. b), D.lgs. 220/2002. Nel verbale di revisione, nella parte finale della sezione Rilevazione, è specificato che *«ai sensi del combinato disposto del D.lgs. n. 220/02 e della Legge n. 221/2012, si precisa che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del citato D.lgs. n. 220/02»*.

¹³ Cfr. art. 4, co. 2 e 3, D.lgs. 220/2002.

¹⁴ Cfr. punto 56 del verbale. Il riferimento è al verbale di revisione conforme al modello approvato con D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico.

¹⁵ Cfr. art. 4 co. 1, lett. a), D.lgs. 220/2002.

- le ispezioni straordinarie, rispetto alla revisione cooperativa, sono connotate da un maggior grado di approfondimento delle verifiche svolte¹⁶; dal dettato normativo, si evince che le finalità delle ispezioni straordinarie sono molto simili a quelle della revisione cooperativa, dato che anch'esse mirano ad accertare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche, la sussistenza dei requisiti richiesti al fine di usufruire delle agevolazioni in ambito tributario, previdenziale e di altra natura, il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell'ente, l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente, la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività, la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti¹⁷. A differenza delle revisioni ordinarie che hanno cadenza biennale, salvo previsioni speciali, le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero¹⁸, sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e di programmazioni straordinarie; esse sono inoltre disposte sulla base di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di altre Autorità pubbliche ed ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità¹⁹ (ad esempio nel caso in cui siano state rilevate irregolarità nel corso di precedenti revisioni)²⁰. Il Ministero, con proprio provvedimento, ha fissato le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del verbale di ispezione²¹.

¹⁶ Tale maggior approfondimento si può evincere anche dal modello di verbale delle ispezioni straordinarie rispetto a quello della revisione cooperativa.

¹⁷ Cfr. art. 9, D.lgs. 220/2002.

¹⁸ In particolare dalla Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

¹⁹ Cfr. art. 4, co. 1, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2015 contenente Disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e approvazione della relativa modulistica.

²⁰ Cfr. art. 8, co. 1, D.lgs. 220/2002.

²¹ Cfr. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 febbraio 2015, *ult. cit.* Le ispezioni straordinarie sono effettuate da funzionari del Ministero appartenenti ad apposito ruolo e con specifico profilo professionale, o, in caso di particolari esigenze, da altri funzionari del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre Amministrazioni che abbiano conseguito l'abilitazione all'attività di vigilanza attraverso appositi corsi di formazione di cui all'art. 7, co. 3 D.lgs. 220/2002. Agli ispettori sono attribuiti, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 220/2002, oltre alla facoltà di diffida di cui all'art. 5, D.lgs. 220/2002 riconosciute ai revisori di cooperative, il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi, di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi, di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni, di estrarre copia e riprodurre atti, di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.

3. Modalità di svolgimento della revisione cooperativa

La vigilanza ordinaria sulle cooperative si attua mediante la revisione cooperativa, almeno una volta ogni due anni, salvo previsioni speciali che prescrivono la revisione annuale per²²:

- le cooperative sociali;
- le società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato periodicamente rivalutato (ad oggi pari a euro 22.523.685,08) ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata;
- le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi;
- le società cooperative individuate con successivi provvedimenti legislativi.

Le cooperative non possono essere soggette ad ispezione ordinaria nei primi 12 mesi dalla loro costituzione.

La vigilanza ordinaria è di competenza esclusiva del Ministero dello Sviluppo economico²³ che la svolge mediante propri revisori ed è esercitata in collaborazione con le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, le quali svolgono tale forma di controllo nei confronti delle cooperative ad esse aderenti²⁴; per cui, per le società cooperative che abbiano optato per l'adesione ad una delle suddette Associazioni nazionali, le revisioni sono effettuate da revisori appartenenti all'Associazione a cui hanno aderito.

Il Ministero, nell'esercizio di tale attività verso gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo, può inoltre avvalersi di revisori di altri dicasteri con il primo convenzionati (ad esempio l'Agenzia delle Entrate²⁵) oppure di revisori delle Associazioni Nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute con le quali il Ministero ha stipulato apposite convenzioni²⁶. I suddetti revisori conseguono l'abilitazione all'attività di vigilanza attraverso appositi corsi di formazione che devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative, promossi dal Ministero o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza preventivamente autorizzati dal Ministero e sono iscritti in un apposito Elenco dei revisori istituito presso il Ministero²⁷. Vengono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative solo i soggetti inseriti in tale elenco²⁸.

²² Cfr. art. 3, Decreto Ministero Attività Produttive del 6 dicembre 2004 che prevede che sono soggette a revisione annuale le cooperative di cui all'art. 1, L. 381/1991 (cooperative sociali) e art.15, co. 1, L. 59/1992 (società cooperative e loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a originari lire trenta miliardi e periodicamente rivalutato dunque ad oggi pari a euro 22.523.685,08 ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi) e quelle individuate con successivi provvedimenti legislativi.

²³ Cfr. art. 1, co. 2, D.lgs. 220/2002.

²⁴ Cfr. art. 2, co. 4, D.lgs. 220/2002.

²⁵ In proposito si veda la Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle Entrate stipulata il 28.09.2010.

²⁶ Cfr. art. 7, co. 2, D.lgs. 220/2002.

²⁷ Cfr. art. 7, co. 3, D.lgs. 220/2002.

²⁸ Cfr. art. 4, Decreto Ministero Attività Produttive del 6 dicembre 2004.

La revisione è effettuata da uno o più revisori incaricati e deve svolgersi in presenza del legale rappresentante o di un suo delegato; il revisore può consentire che il rappresentante della cooperativa sia assistito da soci o dipendenti o da professionisti di fiducia²⁹. Il luogo di svolgimento della revisione coincide, di norma, con la sede sociale, salvo che sia concordato un luogo diverso con il rappresentante dell'ente³⁰. Il Decreto del 6 dicembre 2004, attuativo del D. lgs. n. 220/2002 nel precisare le modalità di svolgimento della revisione prevede che gli amministratori ed i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore. È inoltre previsto l'obbligo per gli enti assoggettati a revisione di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti³¹.

Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione.

Le risultanze dell'attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel verbale di revisione conforme al modello approvato con D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico. Con il D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico è stata infatti approvata la nuova modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle società cooperative e dei consorzi di cooperative, costituita dai seguenti modelli:

- a) Verbale di revisione: sezione Rilevazione e schede relative a sistema amministrativo, categoria e provvedimenti da proporre, e Sezione Accertamento (allegato 1)³²;
- b) Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (allegato 1/D);
- c) Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (allegato 2);
- d) Diffida a consentire lo svolgimento dell'accertamento (allegato 3);
- e) Relazione di mancata Revisione/Accertamento (allegato 4);
- f) Certificazione di avvenuta revisione (allegato 5);
- g) Attestazione di avvenuta revisione (allegato 6);
- h) Dichiarazione sostitutiva ex art. 6 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (allegato7);

²⁹ Cfr. art. 7, co. 1 e 2, Decreto Ministero Attività Produttive del 6 dicembre 2004.

³⁰ All'art. 7 Decreto Ministero Attività Produttive del 6 dicembre 2004 è inoltre previsto che se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede. Se la revisione viene effettuata in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell'ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.

³¹ Cfr. art. 7, Decreto Ministero Attività Produttive del 6 dicembre 2004, in cui è previsto anche che il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.

³² Fanno parte integrante del verbale di revisione delle schede di settore predisposte per ciascuna tipologia di cooperativa e quelle per i provvedimenti sanzionatori.

i) Richiesta di integrazioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 (allegato 8);

j) Supplemento di verifica (allegato 9).

È stata inoltre approvata, con lo stesso decreto, la nuova modulistica da utilizzare per la effettuazione della revisione cooperativa delle banche di credito cooperativo.

4. Il verbale di revisione e le principali irregolarità riscontrabili in sede di verifica

Il modello di verbale di revisione, sezione I – Rilevazione, rappresenta lo strumento di rilevazione delle seguenti informazioni:

- *Dati identificativi.* Sono richiesti dati quali la denominazione, la sede legale, l'eventuale sede amministrativa, il codice fiscale, la data ultima revisione, la data di costituzione, il termine della società, la posizione nell'Albo società cooperative, la data di messa in liquidazione nonché dell'ultima modifica statutaria. Con riguardo a tali dati identificativi, il revisore verifica ad esempio se la denominazione dell'ente contenga l'indicazione di società cooperativa, come previsto dall'art. 2515 c.c. nonché la corretta iscrizione della società nell'Albo delle società cooperative; qualora la cooperativa risulti iscritta nell'albo delle cooperative in una sezione non corretta, in quanto non coerente con lo scopo mutualistico indicato nello statuto, il revisore provvederà a prescrivere la modifica dell'iscrizione nell'albo delle cooperative (si pensi al caso di Cooperative che svolgano attività di conferimento di prodotti agricoli iscritte, ad esempio, nella sezione Cooperative di lavoro agricolo). Nella medesima sezione sono inoltre richiesti i dati inerenti l'attività quali una descrizione dell'oggetto sociale risultante dallo statuto e dell'attività effettivamente svolta al fine di verificare che vi sia coerenza tra la previsione statutaria e la concreta attività della cooperativa. In caso di inattività, il revisore oltre ad indicarne i motivi, verificherà che gli adempimenti amministrativi siano regolarmente effettuati in quanto in caso contrario diffiderà l'ente a regolarizzare la propria posizione oppure verificherà la sussistenza dei presupposti per eventualmente proporre l'adozione di un provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità previsto dall'art. 2545 *septiesdecies* c.c.
- *Natura mutualistica dell'ente - requisiti inerenti l'atto costitutivo e lo statuto.* Il revisore, sulla base dello statuto sociale, deve riscontrare la sussistenza dei requisiti relativi alla natura mutualistica della cooperativa verificando se lo statuto prevede lo scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2511 c.c. ed il suo corretto perseguimento. Qualora nello statuto non sia previsto tale scopo, il revisore procederà a verificare se trattasi di mancanza formale (e quindi sanabile mediante diffida) dello statuto, ovvero sostanziale. In tal caso ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c. valuterà se proporre lo scioglimento dell'ente. Il revisore verifica inoltre la presenza nello statuto della previsione dell'obbligo della destinazione degli utili netti annuali a riserva legale nella misura prevista dalla

legge³³ (almeno il 30% degli utili netti annuali) nonché dell'obbligo della devoluzione di una quota (pari al 3%) di utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione³⁴ (di cui all'art.11 comma 3 legge 31 gennaio 1992 n. 59) nonché il rispetto effettivo di tali obblighi; verifica, inoltre, la sussistenza delle clausole statutarie previste per le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c.³⁵; se la cooperativa è a mutualità non prevalente, deve verificare se è previsto il diritto agli utili ed alle riserve dei soci cooperatori e se sono rispettati i requisiti di cui all'art. 2545 *quinquies* c.c. che prevede che possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto,³⁶ dunque occorrerà verificare se siano state disciplinate le modalità di ripartizione dei dividendi tra i soci, la percentuale massima di ripartizione tra gli stessi nonché le modalità di assegnazione ai soci delle riserve divisibili³⁷. Il revisore verificherà inoltre che sussista la previsione statutaria della possibilità per l'ente di operare con terzi (in difetto, non potrà svolgere l'attività con soggetti terzi) e che se siano determinati nello statuto i criteri per la ripartizione dei ristorni, di cui all'art. 2545 *sexies* c.c. nonché la corretta determinazione e ripartizione.

- *Natura mutualistica dell'ente - requisiti inerenti l'attività.* La verifica verte sull'effettivo rispetto delle suddette previsioni statutarie; in particolare con riguardo ai regolamenti

³³ Cfr. art. 2545 *quater*, co. 1, c.c.

³⁴ Cfr. art. 2545 *quater*, co. 2, c.c.

³⁵ L'art. 2514 c.c. prevede testualmente che «*Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:*

- a) *il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b) *il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- c) *il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*
- d) *l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria».

³⁶ Ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, co. 2, c.c. Con riguardo alle riserve divisibili è poi richiesto (punto 15 del verbale di revisione) di verificare la corretta separata gestione delle medesime rispetto ad eventuali riserve indivisibili e se tale gestione separata è riportata in Nota integrativa.

³⁷ Ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, co. 3-5 c.c. «*L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:*

- a) *l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;*
- b) *mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.*

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati».

interni che disciplinano alcuni aspetti della vita cooperativa e le modalità di attuazione dello scambio mutualistico (quali il regolamento per i ristorni, il regolamento per la raccolta del prestito sociale, il regolamento per lo svolgimento delle assemblee) il revisore verifica se esistono ed in caso positivo, se gli stessi siano stati redatti ed approvati in conformità dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. (che prevede che siano predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria)³⁸ nonché il contenuto dei medesimi, dandone apposita descrizione nel verbale. Quest'ultimo deve inoltre verificare il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori ai sensi dall'art. 2516 c.c. Tale fattore è un importante indicatore della mutualità dell'ente e presuppone che ad ogni socio debbano comunque essere offerte pari opportunità per la partecipazione alla vita sociale. Nel verbale è inoltre richiesto se il sistema amministrativo dell'ente consente di distinguere lo scopo mutualistico con i soci, rispetto ai rapporti con i terzi³⁹ e se nella nota integrativa è documentata la condizione di prevalenza con l'evidenziazione dei parametri di cui all'art. 2513 c.c.⁴⁰ In tale ultimo caso il revisore riscontrerà se le indicazioni contenute nella nota integrativa corrispondano alle poste del bilancio. A tal fine, all'interno del verbale è richiesta la compilazione di una scheda di controllo (di seguito riportata) per la verifica della prevalenza per la quale dovrà farsi riferimento all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e a quello relativo all'esercizio precedente⁴¹. Per la compilazione della

³⁸ Cfr. art. 2521, co. 5 c.c. in cui è previsto che i rapporti tra società e soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e soci.

³⁹ Cfr. art. 2. L. 59/1992 e art. 2545 c.c. relativo alla Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi del quale «*Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico*». In caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, tali informazioni sono contenute all'interno della nota integrativa omettendosi la Relazione sulla gestione. Per un approfondimento si veda CNDEC, «Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale», Quaderno a cura della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, Aprile 2016, 15 ss.

⁴⁰ L'art. 2513 c.c. detta i criteri per la definizione della prevalenza prevedendo testualmente che: «*Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti».

⁴¹ Saranno verificati i due bilanci precedenti la revisione (ad esempio per la revisione per il biennio 2015-2016, nella scheda di controllo si inseriranno i dati relativi agli esercizi 2013-2014).

scheda il revisore farà riferimento a quanto indicato nelle voci di Conto Economico in nota integrativa, nonché alle risultanze della contabilità generale o di quella analitico/industriale e, per le cooperative agricole, degli eventuali prospetti quantitativi riepilogativi.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'art. 2513 C.C.			
Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente		Esercizio N _____	Esercizio N-1 _____
<i>1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci</i>			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni =	A1 verso soci -----	= X%	= X%
	Totale A1		
<i>2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci</i>			
Costo del lavoro =	B9 verso soci -----	= Y%	= Y%
	Totale B9		
<i>3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci</i>			
Costo dei beni conferiti =	B6 conferiti dai soci -----	= W%	= W%
	Totale B6		
Costo della prestazione di servizi ricevuti =	B7 ricevuti dai soci -----	= K%	= K%
	Totale B7		
<i>4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico</i>			
Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:			
(A1*X%)+(B9*Y%)+(B6*W%)+(B7*K%)	(A1 soci + B9 soci + B6 soci + B7 soci)		
-----	-----	= Z%	= Z%
A1 + B9 + B6 + B7	A1 + B9 + B6 + B7		
N.B.) - a) compilare <u>solo</u> la parte relativa alla tipologia di scambio mutualistico realizzata dalla cooperativa. - b) <u>solo</u> in caso di cooperative che realizzino contestualmente più tipologie di scambio mutualistico compilare i relativi punti e determinare la media ponderata. - c) la prevalenza è verificata se il risultato finale è maggiore del 50%.			

A seconda del tipo di cooperativa dovrà compiliarsi solo uno dei punti indicati nella scheda di controllo, ad esempio, se si tratta di cooperative edilizie o di consumo al fine di verificare se l'attività è svolta prevalentemente in favore dei soci si calcola la percentuale di prevalenza secondo il seguente rapporto: Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) verso soci sul Totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1). Per le cooperative di lavoro al fine di verificare se l'attività è svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci la percentuale di prevalenza si desumerà dal Costo del lavoro (B9) verso soci sul Totale del Costo del lavoro (B9). In caso di cooperative di conferimento o di servizi per verificare se l'attività sia svolta prevalentemente avvalendosi delle apporti dei soci si calcolerà il rapporto tra Costo dei beni conferiti (B6) dai soci sul Totale del Costo dei beni conferiti (B6) o Costo della prestazione di servizi ricevuti (B7) dai soci sul Totale del Costo della prestazione di servizi ricevuti (B7). Nel caso in cui si tratti di cooperative in cui coesistano più tipologie di scambio mutualistico e dunque l'attività sia svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico, occorrerà determinare l'eventuale media ponderata per valutare se è

rispettata la condizione di prevalenza (A1 verso soci+B9 verso soci+B6 verso soci+B7 verso soci/(totale di A1+B9+B6+B7). La prevalenza è verificata se il risultato finale è maggiore del 50%⁴². L'esito della scheda va supportato da un riscontro effettivo del rispetto del requisito della prevalenza, per cui il revisore dopo aver verificato il rispetto del requisito della prevalenza dovrà appurare che l'attività dell'ente venga svolta in concreto prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli art. 2512 e 2513 c.c. ed in caso negativo dovrà verificare se la cooperativa è prevalente di diritto (Cooperative sociali, Banche di credito cooperativo, Banche popolari, Consorzi agrari) o rientra in uno dei regimi derogatori previsti per particolari categorie di cooperative ed in caso di eventi straordinari con specifico decreto del 30 dicembre 2005 del Ministero delle attività produttive, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio⁴³.

In particolare, al fine di esprimere un giudizio sulla sussistenza del requisito della prevalenza della mutualità da parte della cooperativa e sul rispetto delle disposizioni di legge, il revisore verificherà: se i criteri di prevalenza *ex art.* 2513 sono stati rispettati in almeno uno degli ultimi due esercizi⁴⁴; se sono state effettuate ripartizioni di dividendi tra i soci, ed in caso positivo, se sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 2514 c.c. lett. *a*) (che prevede il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato); se sono stati emessi strumenti finanziari, e sono rispettate le previsioni di cui all'art. 2514 lett. *b*) (che prevede il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi).

- *Categorie dei soci ed effettività della base sociale.* In tali punti sono richieste informazioni relative alla composizione della base sociale (con riguardo al numero, se persone fisiche o giuridiche sia alla data di revisione che al termine del primo esercizio e del secondo esercizio precedente) di soci cooperatori, ai soci finanziatori ed ai soci ammessi ad una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa ai sensi dell'art. 2527 c.c.⁴⁵ e se esiste la previsione di assemblee speciali in relazione alle diverse categorie di soci. Si chiede inoltre di verificare, ai sensi dell'art. 2527 c.c., la coerenza dei requisiti dei soci con l'attività svolta dall'ente, sia in relazione ad eventuali categorie speciali, sia in ordine all'eventuale esercizio in proprio di imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ai sensi

⁴² Si veda CNDEC, *op.cit.*, 10-12.

⁴³ Per un approfondimento si veda CNDEC, *op.cit.*, 13 -15.

⁴⁴ Se ad esempio nel penultimo esercizio non è rispettato il requisito di prevalenza, al fine di verificare la condizione di prevalenza occorrerà considerare anche l'esercizio precedente al penultimo.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c. «l'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori».

dell'art. 2527, co. 1, è previsto che l'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Il medesimo articolo prevede che non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano imprese in proprio in concorrenza con quella della cooperativa. Qualora via sia un socio che risponda a tali requisiti, il revisore potrà diffidare la cooperativa a provvedere alla sostituzione di suddetti soci⁴⁶; oppure, può verificarsi che tra i soci vi sia una persona giuridica ed il numero dei soci sia inferiore a nove. In tal caso si dovrà provvedere ad integrare la compagine sociale coerentemente con il dettato dell'art. 2522, co. 1 e 2, c.c. che prevede che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove e che può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono, inoltre, essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dai co. 1 e 2 dell'art. 2522 c.c., esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative⁴⁷. Il revisore verifica inoltre se la procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, è conforme alle previsioni di cui agli artt. 2528, 2532 e 2533 c.c. e di statuto.

- *Bilancio e indicatori di bilancio.* Il revisore verifica che il bilancio sia conforme a quanto previsto dalle disposizioni civilistiche, che sia rispettato il termine di approvazione e che sia regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese e qualora l'ente sia tenuto alla certificazione del bilancio o alla redazione del bilancio consolidato, se vi ha provveduto⁴⁸; in mancanza del rispetto di tali obblighi potrà essere irrogata una diffida o in caso di tardato deposito, il revisore potrà indicare il corretto adempimento come suggerimento per il futuro. Al fine di verificare se il patrimonio netto sia o meno negativo, il revisore dovrà indicare l'importo del patrimonio netto; nel caso in cui riscontri una perdita nel Patrimonio netto, diffiderà gli amministratori a convocare l'assemblea per la copertura

⁴⁶ Si pensi all'ipotesi in cui tra i soci di una cooperativa vi sia un socio persona giuridica che eserciti un'attività simile a quella della cooperativa a cui aderisce ed il presidente del socio persona giuridica sia anch'esso socio e consigliere della cooperativa medesima. In tal caso potrebbe verificarsi un'ingerenza nella gestione e ciò configura un'irregolarità rilevabile in sede di revisione.

⁴⁷ Cfr. art. 2522, co. 3, c.c.

⁴⁸ Gli enti cooperativi e loro consorzi, con valore della produzione superiore a 60.000.000 euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio da parte di società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, L. 59/92. Tale certificazione è eseguita da parte di una società iscritta all'albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscano secondo uno schema di convenzione approvato dallo stesso Ministero. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

della medesima oppure per deliberare lo scioglimento della cooperativa. Il revisore verificherà l'importo del Capitale sociale sottoscritto e versato comparando i dati del bilancio con quelli risultanti dal libro soci, anche in relazione ai limiti massimi previsti per i soci *ex art.* 2525 c.c.⁴⁹ e gli eventuali conferimenti in natura.

Nel caso in cui siano stati ripartiti ristorni, il revisore dovrà compilare la scheda di controllo per la verifica dei ristorni (di seguito riportata) che si riferisce all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e a quello relativo all'esercizio precedente partendo dalla rideterminazione dell'avanzo di gestione (di cui al punto 23 del Conto Economico) al quale dovrà sommarsi l'importo degli eventuali ristorni imputati a conto economico e rettificato in diminuzione dei totali, se positivi, degli importi di D) Rettifiche di valore di attività finanziarie e di E) Proventi ed oneri straordinari. Il valore ottenuto dovrà moltiplicarsi per la percentuale di prevalenza indicata dagli amministratori nelle relazioni di cui all'art. 2428 c.c. o in Nota integrativa, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. Tale percentuale va eventualmente ricalcolata, depurandola dell'eventuale ristorno già imputato a costo e dai valori relativi all'impatto dei regimi derogatori sul calcolo della percentuale di prevalenza previsti dal D.M. del 30 dicembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive⁵⁰.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL _____)		
Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente.		
	Esercizio _____	Esercizio _____
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE		
Avanzo di gestione: Rigo 23 del Conto Economico	€	€
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico	€	€
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)	€	€
- eventuale E - Proventi e oneri straordinari del C.E. (solo se saldo positivo)	€	€
A) Avanzo di gestione rettificato	€	€
B) Avanzo di gestione generato dai soci = A) x percentuale di prevalenza relativa all'attività effettivamente svolta con/a favore dei soci.	€	€
VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO		
Cooperative di Lavoro		
C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci	€	€
D) Ristorno	€	€
Cooperative di Utenza		
E) Ristorno	€	€
Cooperative di Apporto		
F) Ristorno	€	€
G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio	€	€
H) Aumento gratuito del Capitale Sociale	€	€
I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992)	€	€
N.B		
1) - I valori di E) e di F) e della somma di [G)+H)+I)] non possono essere superiori al valore di B)		
2) - D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)		
3) - La percentuale di prevalenza va eventualmente ricalcolata, depurandola dell'eventuale ristorno già imputato a costo e dai valori relativi all'eventuale fruizione di regimi derogatori della prevalenza da parte dell'ente.		
4)- Il revisore valuterà eventuali scostamenti qualora la cooperativa produca una dettagliata contabilità analitica per centri di costo, accessi a soci e non soci.		

⁴⁹ L'art. 2525 c.c. prevede infatti che il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro; nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma, se non diversamente previsto dalla legge. E' inoltre previsto che l'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite suddetto sino al due per cento del capitale sociale.

⁵⁰ Cfr. CNDEC, *op. cit.* 28-33.

Nel caso in cui l'ente raccolga il prestito dai soci, il revisore dovrà verificare una serie di requisiti tra cui che tale fattispecie sia prevista dallo statuto e che sia adottato un apposito regolamento interno che disciplini in dettaglio suddetta raccolta (*ex art. 2521 co. 5 c.c.*) e procedere alla compilazione di una scheda che controlli il rispetto degli obblighi di raccolta⁵¹. Dall'esame del bilancio, il revisore dovrà poi ricavare alcuni indicatori indicati nel Verbale di revisione (punto 41) e riportati nello schema seguente:

41 - INDICATORI DI BILANCIO

	Esercizio _____	Esercizio _____
a) – Attivo corrente netto (Attivo circolante – Debiti entro l'eserc. Succ.):	_____ - _____ = _____	_____ - _____ = _____
b) – Margine di Tesoreria [(Attivo circolante – Rimanenze) - Debiti entro l'eserc. Succ.):	_____ - _____ = _____	_____ - _____ = _____
c) Quoziente primario di struttura <u>Patrimonio netto (A del Passivo dello SP)</u> Immobilizzazioni (B dell'Attivo dello SP)	_____ = _____	_____ = _____
d) - Indice di autonomia finanziaria <u>Patrimonio netto (Totale A del Passivo dello SP)</u> Totale Passivo dello SP	_____ = _____	_____ = _____
e) - Reddito Operativo (Valore della Produzione [A del CE] – Costi della Produzione[B del CE]eventualmente depurati dei Ristorni):	_____ - _____ = _____	_____ - _____ = _____
f) - Indice di Indipendenza finanziaria <u>Risultato gestione finanziaria[C del CE]</u> Ricavi vendite e prestazioni[A1 del CE]	_____ = _____	_____ = _____

Sulla base di tali indicatori, il revisore dovrà esprimere la propria valutazione relativamente alla capacità dell'ente di far fronte alle obbligazioni a breve (Attivo circolante netto e Margine di tesoreria) e di autofinanziamento degli investimenti in attività immobilizzate (Quoziente primario di struttura); il grado di equilibrio finanziario e la redditività della gestione caratteristica (Reddito operativo) al fine di un verificare un eventuale rischio di continuità aziendale o il concretizzarsi di un potenziale stato di insolvenza con le eventuali conseguenze in termini di provvedimenti sanzionatori (liquidazione coatta amministrativa) di cui all'art. 2545 *terdecies* c.c.

Dal nuovo modello di verbale approvato con D.M. del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico, si evince che con l'introduzione di nuovi indicatori di bilancio, sebbene non strettamente correlati all'accertamento dei requisiti mutualistici, è dato maggior peso all'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale delle società cooperative.

⁵¹ Tali limiti sono indicati nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994. Cfr. CNDEC, *op. cit.* 62-67.

Nella nuova formulazione del verbale è inoltre richiesto di verificare se l'ente ha presentato le dichiarazioni fiscali (mod. Unico, Mod. 770, Dichiarazione Iva); in caso di inadempimento il revisore diffiderà la cooperativa a sanare tali irregolarità fiscali.

- *Raggiungimento dello scopo sociale.* Viene verificata la capacità della società cooperativa di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e se l'organizzazione gestionale ed operativa aziendale nonché i risultati positivi che riesce a realizzare esprimono l'effettivo raggiungimento dello scopo statutario e la capacità di perseguirlo in futuro. Vengono inoltre rilevati eventuali eventi non attinenti alla gestione caratteristica che abbiano influito sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.
- *Sistema di amministrazione e controllo.* Il revisore effettua vari controlli sull'attività amministrativa dell'ente e sulla corretta nomina e gestione degli organi amministrativi e di controllo della società. In particolare verifica la corretta applicazione delle norme previste per le s.r.l. o s.p.a., a seconda dei casi, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 2519 e 2522 c.c. Pertanto, se una società cooperativa, ad esempio, abbia meno di nove soci, il revisore deve verificare se siano tutti persone fisiche e se adotta le norme previste per la s.r.l. nel rispetto dell'art. 2522, co. 2, c.c. In difetto, il revisore irrogherà una diffida affinché l'assemblea deliberi sull'applicazione delle corrette norme di *governance*, a seconda dei casi. Le cooperative con un numero di soci inferiore a venti, ovvero con un attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro, hanno invece la facoltà (solo a condizione che esista una specifica previsione statutaria) di far riferimento alla disciplina delle s.r.l.; pertanto il revisore verifica il rispetto di uno dei due requisiti al fine di verificare la corretta applicabilità delle norme delle s.r.l. Quest'ultimo verificherà, inoltre, il corretto funzionamento degli organi sociali, se vi è una costante partecipazione dei soci alla vita sociale, se l'assemblea approva il bilancio regolarmente, se ha nominato gli Amministratori (o i Liquidatori qualora sia in liquidazione), l'Organo di controllo e se lo statuto preveda la gratuità delle cariche ed in caso contrario se l'Assemblea ha determinato il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo; la mancata delibera del suddetto compenso comporta la diffida da parte del revisore a deliberare in tal senso. Il revisore verificherà la composizione del Consiglio di amministrazione, la carica ricoperta dai componenti, la data di nomina, se la maggioranza degli amministratori è composta da soci cooperatori, il tipo di amministrazione, se gli amministratori (ed i sindaci) indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., ai sensi dell'art. 2545 c.c. (nel caso di redazione del bilancio abbreviato, nella Nota integrativa). Il revisore verifica inoltre se è tenuto il registro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico, la cui istituzione è obbligatoria ed in cui devono essere annotate le delibere del medesimo (quali l'ammissione e l'accoglimento delle domande di recesso). In caso di cooperative in liquidazione il revisore verifica che il liquidatore relazioni sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'art. 2545 c.c., se è stato

istituito il registro delle deliberazioni, se l'organo di controllo partecipa alle riunioni dei Liquidatori. Qualora non sia stato nominato l'organo di controllo, nel caso di società cooperativa che adotti le norme previste per le s.r.l., ricorrendo i presupposti per la nomina di cui all'art. 2477 c.c., il revisore, diffiderà l'assemblea affinché sia nominato suddetto organo. Nel caso di cooperative che adottano le norme sulle s.p.a (sistema ordinario) il revisore verificherà anche se è stato nominato il Comitato esecutivo e quali attribuzioni gli sono state delegate; se il sistema è dualistico verificherà il corretto funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio di sorveglianza, nonché del Consiglio di gestione mentre se il sistema adottato è monistico, il corretto funzionamento degli organi sociali previsti tra i quali anche il Comitato di controllo sulla gestione.

- *Contributo Biennale ed il Contributo ai sensi dell'art. 11 della Legge 59/92.* Il revisore deve verificare la corretta determinazione da parte della cooperativa del contributo di revisione e delle eventuali maggiorazioni dovute (in base alla natura dell'ente e conformemente alle previsioni dell'apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) se è stato regolarmente versato e se vi sono state eventuali irregolarità dall'ultima revisione svolta. Per il calcolo del contributo, i parametri di riferimento sono rappresentati dal numero dei soci, dal capitale sociale sottoscritto, dal valore della produzione di cui alla lettera A del conto economico. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente al biennio di riferimento.

Il revisore dovrà inoltre svolgere un controllo sulla devoluzione ai Fondi Mutualistici ex art. 11 legge 59/92 relativa agli ultimi due esercizi al fine di verificare il corretto versamento a tali fondi. Si riporta la scheda di controllo riportata nel verbale di revisione.

CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 59/92

Scheda controllo per la devoluzione ai Fondi Mutualistici ex-art. 11 legge 59/92 relativa agli ultimi due esercizi.		
	Esercizio _____	Esercizio _____
a) risultato dell'esercizio	€	€
b) eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile	€	€
c) eventuale accantonamento art. 11 L. 59	€	€
d) eventuali perdite di esercizio	€	€
e) eventuali ristorni (deliberati dall'assemblea di bilancio)	€	€
f) BASE DI CALCOLO: A + B + C - D - E		
g) Importo complessivo art. 11 L. 59 ($f \cdot x / 100$) ¹⁾	€	€
Importo/i versato/i	€	€
data/e di versamento		
fondo/i beneficiario/i		

¹⁾ In luogo della "x" andrà inserito il valore percentuale vigente al momento della verifica.

Altre notizie e conclusioni. Nell'ultima parte del verbale sono richieste informazioni relative ad eventuali vertenze giudiziarie in corso, se i libri sociali e fiscali sono stati regolarmente istituiti riscontrandone eventuali irregolarità; in caso di inadempimento, il revisore diffiderà la cooperativa a sanare tali irregolarità fiscali. Il revisore potrà aggiungere ogni altra notizia che

ritenga rilevante ai fini della valutazione conclusiva nonché eventuali suggerimenti e consigli al fine di migliorare la gestione, il livello di democrazia interna ed elencherà le eventuali irregolarità sanabili riscontrate in sede di verifica, per le quali dovrà irrogare la diffida.

5. Conclusione della revisione cooperativa

Terminata l'attività di revisione, considerate le risultanze che devono risultare dal verbale di revisione (approvato con Decreto del 23 febbraio 2015 del Ministero dello sviluppo economico) il revisore:

- qualora non abbia rilevato alcuna irregolarità, emette un giudizio positivo rilasciando, per gli enti cooperativi non associati, un certificato di revisione oppure per gli enti cooperativi associati, un'attestazione di revisione che viene rilasciata da un funzionario incaricato dall'associazione di rappresentanza⁵²;
- qualora abbia rilevato irregolarità sanabili, deve irrogare una diffida per la regolarizzazione della posizione della società entro un congruo periodo di tempo (comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore ai 90 giorni) al termine del quale viene compiuta un'ulteriore ispezione di controllo al fine di verificare che siano state eliminate le irregolarità.

Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione amministrativa di cui al comma 5 *ter* dell'art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 e successive modificazioni ed integrazioni⁵³ ai sensi del quale si applica la sanzione amministrativa da 50.000 ad euro 500.000 in caso di sottrazione della società all'attività di vigilanza o nel caso in cui si renda irreperibile in occasione delle verifiche disposte nei suoi confronti nonché in presenza delle irregolarità previste dall'art. 10 della legge n. 99/2009 tra cui rientrano l'omissione della comunicazione informatica dei dati di bilancio nonché la mancata comunicazione della perdita o di ripristino della mutualità che devono essere effettuate in via telematica alla competente CCIAA; tra le irregolarità di cui all'art. 10 sopra richiamato rientra anche la non ottemperanza alla diffida emessa in sede di controllo dall'autorità vigilante, prima sanzionata con la sospensione semestrale di ogni attività.

⁵² Cfr. art. 5, co. 1 e 2, D.lgs. 220/2002.

⁵³ Cfr. art. 5 *ter*, D.lgs. 220/2002 così come integrato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con le modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in cui è disposto che «Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività».

Il revisore può infine proporre l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti qualora ne abbia accertato i presupposti applicativi⁵⁴:

- gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c.
- scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c.
- sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 *octiesdecies* c.c.
- cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 *octiesdecies* c.c.
- liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c.

Il verbale di revisione deve essere notificato alla società cooperativa revisionata e trasmesso all'Ufficio competente (Ufficio pubblico o Associazione) che ne verificherà la completezza e la coerenza con l'eventuale diffida o con la proposta di adozione di provvedimenti sanzionatori, disponendo, se necessario, ulteriori approfondimenti ed eventualmente conferendo un nuovo incarico ad un altro revisore. Il rappresentante ha la possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data di notifica del verbale, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'Ufficio che ha disposto la revisione.

Il rappresentante dell'ente ha, inoltre, l'obbligo di portare a conoscenza il verbale di revisione ai soci con le modalità previste dall'art. 17 del D.lgs. 220/2002, secondo cui «*gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva*». L'art 16 del DM. 06.12.04 ha chiarito che per "estratto verbale" relativo alla revisione, deve intendersi «*almeno la parte relativa alle conclusioni ed alla proposta dei provvedimenti della sezione rilevazione e l'intera sezione accertamento, ove redatta*». In caso contrario, il revisore potrà diffidare l'ente affinché adempia al suddetto obbligo.

6. I provvedimenti sanzionatori

Il revisore, qualora ritenga che ricorrano le condizioni, può proporre l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- *Gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.* Al verificarsi di situazioni di "irregolare funzionamento" della società cooperativa, l'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo economico) può revocare gli amministratori (ed i sindaci, ove nominati) ed affidare la gestione della società ad un commissario determinandone, con decreto di

⁵⁴ Cfr. art. 12, D.lgs. 220/2002.

nomina, i poteri e la durata dell'incarico⁵⁵. Non è specificato nella norma cosa debba intendersi per irregolare funzionamento ma non vi è dubbio che debba essere tale da comportare un impedimento all'effettiva prosecuzione della funzione mutualistica. Il provvedimento deve dunque scaturire da irregolarità verificate in sede di revisione e la motivazione del medesimo dovrebbe specificare l'elemento obiettivo della gravità delle irregolarità e la sua riferibilità all'organo amministrativo⁵⁶. L'adozione di tale provvedimento deriva dal fatto che, non essendo possibile sanare le situazioni di irregolarità mediante il funzionamento degli organi di gestione e di controllo societario, è risultato necessario ricorrere alla gestione commissariale. La nomina del commissario comporta la revoca degli amministratori e dei sindaci. La finalità della sostituzione dell'organo amministrativo nella gestione è infatti, quella di eliminare le irregolarità di funzionamento della cooperativa. Il commissario governativo è nell'esercizio delle sue funzioni un pubblico ufficiale e deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dall'autorità⁵⁷; a quest'ultimo spettano ampi poteri che coincidono con quelli degli amministratori. Solo qualora lo richieda l'importanza della cooperativa, l'autorità di vigilanza potrà nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di inadempimento. Salvo che il decreto disponga diversamente, il commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Al commissario governativo possono essere conferiti i poteri dell'organo assembleare per il compimento di determinati atti (da indicarsi nel provvedimento attributivo dei poteri); le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza⁵⁸.

È inoltre previsto un caso specifico di nomina del commissario governativo, anche in assenza di irregolarità di funzionamento, che riguarda l'ipotesi in cui nella cooperativa si riscontrino irregolarità riferite alle "procedure di ammissione" di nuovi soci, basandosi il controllo principalmente sull'aspetto procedurale di cui all'art. 2528 c.c., come si evince anche dal verbale di revisione in cui nella parte dedicata alla verifica delle categorie dei soci ed effettività della base sociale, è richiesto se la procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, è conforme alle previsioni di Legge e di statuto (punti 19 - 20 del Verbale di revisione); in tal caso, l'autorità amministrativa può diffidare la cooperativa e qualora questa non si adegui, può assumere il provvedimento di gestione

⁵⁵ Cfr. art. 2545 *sexiesdecies*, co. 1, c.c.

⁵⁶ Cfr. G. Bonfante, *La società cooperativa*, in *Trattato di Diritto commerciale*, v. 5, CEDAM, 2014, 469 ss. L'autore ritiene inoltre che il commissariamento della cooperativa non è un atto dovuto, ma discrezionale dell'autorità di controllo comminabile solo in caso di irregolarità considerate gravi dove peraltro la valutazione di gravità rientra in larga misura nel potere discrezionale del Ministero.

⁵⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 106 disp. att. c.c. al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* c.c. si applicano le disposizioni contenute negli artt. 92-93-94 disp. att. c.c. in cui sono definiti i poteri e le funzioni attribuite all'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c.

⁵⁸ Cfr. artt. 92-93-94 disp. att. c.c.

commissariale. Tale previsione tende a rafforzare il principio cardine della c.d. porta aperta che caratterizza le cooperative.

Un ulteriore caso specifico è contenuto nell'art. 12, D.lgs. 220/2002 che prevede l'adozione di tale misura per le cooperative che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6, L. 3.4.2001, n. 142, che riguarda le cooperative di produzione e lavoro, alle quali è imposta l'adozione di un regolamento che disciplini il rapporto tra cooperative ed i soci lavoratori.

Infine, è previsto anche un'ulteriore presupposto per la nomina di un commissario governativo che riguarda la certificazione del bilancio: ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 220/2002, l'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio, qualora ne ricorra l'obbligo, può essere sottoposto alla gestione commissariale. La gestione commissariale può terminare con la ricostituzione degli organi sociali della cooperativa, in tal caso, dopo aver sanato le irregolarità della società, il commissario, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza vi provvederà. Oppure può verificarsi che il commissario convochi l'assemblea per la messa in liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa qualora non siano sanabili le irregolarità rilevate nel provvedimento⁵⁹.

- *Scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesecies co. 1, c.c.*, l'autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale al verificarsi delle seguenti situazioni:
 - mancato perseguimento dello scopo mutualistico, essendo lo scopo mutualistico il carattere essenziale delle società cooperative ne deriva una particolare attenzione per la verifica del medesimo da parte degli organi preposti al controllo esterno al fine di accertare che lo scopo mutualistico sia effettivamente perseguito e non solo formalmente;
 - insussistenza delle condizioni per il raggiungimento degli scopi per i quali la società cooperativa è stata costituita;
 - mancato deposito dei bilanci di esercizio per due anni consecutivi;
 - mancato compimento di atti di gestione.

Lo scioglimento per atto dell'autorità di vigilanza, a differenza dello scioglimento di diritto comune *ex art. 2545 duodecies c.c.* in cui la fase di liquidazione è necessaria, si caratterizza

⁵⁹ Il ricorso al controllo giudiziario di cui all'art. 2409 c.c. implica alcune aree di sovrapposizione rispetto alla gestione commissariale di cui all'art. 2545 *sexiesdecies c.c.* Al fine di risolvere il potenziale conflitto esistente tra i due istituti, sebbene differiscano nei presupposti (essendo la gestione commissariale adottabile nei casi di irregolare funzionamento) la relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 6/2003 ha fornito chiarimenti in merito specificando che in ogni caso, quando il controllo governativo concorra con quello giudiziario, al primo viene riconosciuta una evidente preminenza: è previsto, infatti, che il tribunale non possa adottare i provvedimenti previsti dalla norma, quando risulti già avviato il procedimento di controllo governativo con la nomina di un ispettore o del commissario. Al contrario, qualora sia il tribunale a nominare per i medesimi fatti un ispettore o un commissario, stando alla formulazione dell'articolo, l'autorità di vigilanza dovrà disporre solo la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato. Cfr. G. Bonfante, *op. cit.* 477 ss.

per la procedura di liquidazione facoltativa⁶⁰. All'art. 2545 *septiesdecies* co. 2, c.c. è infatti previsto che «*se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori*». È pertanto rimesso all'autorità di vigilanza il potere di valutare l'opportunità della procedura di liquidazione; l'art. 2, L. 17 luglio 1975, n. 400 prevede che l'autorità di vigilanza, anche su richiesta del rappresentante legale dell'ente, ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive e dunque l'inopportunità della fase liquidatoria, non essendovi beni da liquidare, provvede allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo a liquidazione. Al fine di tutelare i creditori, è prevista nella medesima Legge 400/75, all' art. 2, che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento, i creditori o altri interessati possono presentare espressa e motivata domanda al fine di richiedere la liquidazione e dunque ottenere la nomina del commissario liquidatore. Se quest'ultimo nominato conferma la mancanza di attività o di pendenze attive, dopo aver depositato lo stato passivo, può richiedere l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Con D.M. 17 gennaio 2007 è stato inoltre previsto che non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento per atto d'autorità, qualora il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00⁶¹. È fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400⁶².

- *Sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2545 octiesdecies c.c.*: l'autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori nominati dall'assemblea o può chiedere la sostituzione al tribunale se nominati dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui si verificano irregolarità od eccessivi ritardi nello svolgimento del procedimento di liquidazione ordinaria della società cooperativa. Tale provvedimento è finalizzato alla riduzione delle situazioni di incertezza e di inefficienza nel sistema della cooperazione.
- *Cancellazione dal Registro Imprese ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.*: La norma in esame contiene specifiche disposizioni volte a snellire il procedimento di cancellazione delle cooperative in liquidazione ordinaria. È infatti previsto che per le società in liquidazione ordinaria, per le quali non è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, ma nelle quali il liquidatore sia di nomina assembleare, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno presentato i bilanci negli ultimi cinque anni per la conseguente cancellazione dal registro

⁶⁰ La liquidazione che consegue allo scioglimento per atto dell'autorità rientra nell'ambito di applicazione della liquidazione coatta amministrativa. Cfr. art. 1, L. 400/75 da cui si evince che la liquidazione coatta amministrativa che consegue all'insolvenza (ex art. 2545 *terdecies*) nonché la liquidazione che consegue allo scioglimento per atto d'autorità, sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa del RD 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 194-215) salvo quanto previsto dalle leggi speciali e, in ogni caso, dalle disposizioni della presente legge.

⁶¹ Cfr. art. 1, D.M. 17 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

⁶² Cfr. art. 2, D.M. 17 gennaio 2007.

delle imprese⁶³. È inoltre prevista una garanzia per i creditori della cooperativa e per gli altri soggetti interessati, i quali, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento possono presentare una domanda motivata (con l'indicazione dei beni dell'attivo ancora presenti ed i motivi concreti della prosecuzione della liquidazione) e formale, all'autorità di vigilanza per richiedere il proseguimento della procedura di liquidazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute domande, l'autorità ne dà comunicazione al Registro delle Imprese che provvede alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

- *Liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.*: in caso di insolvenza della società cooperativa, è previsto che «l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa»⁶⁴. Tale provvedimento non scaturisce dall'inosservanza dei requisiti strutturali e funzionali della cooperativa bensì dallo stato di insolvenza, per cui, in tale fattispecie, il controllo attiene al piano patrimoniale e finanziario. Il fatto che la cooperativa non sia insolvente si configura come presupposto necessario per il perseguimento dello scopo mutualistico. Lo stato di insolvenza⁶⁵ implica che la cooperativa non possa più avere la funzione sociale

⁶³ La cancellazione che avviene d'ufficio per le società di capitali, si caratterizza, nella suddetta fattispecie, in quanto è prevista un'istanza dell'autorità di vigilanza al conservatore del registro delle imprese, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.

⁶⁴ Qualora la società svolga attività commerciale e versi in stato di insolvenza, essa è soggetta a fallimento; la pregressa dichiarazione di fallimento preclude la l.c.a. e viceversa. Cfr. art. 2545 terdecies co. 2 c.c. Per le società cooperative, la disciplina concorsuale di riferimento è quella contenuta nella l. n. 400/1975, che all'art. 1 prevede testualmente che: «La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 [oggi 2545 terdecies] del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità (...), sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e – in ogni caso – dalle disposizioni della presente legge». Ne deriva che sono applicabili le norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa del RD 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 194-215) e dunque anche le norme che disciplinano l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza (artt. 195 e 202 l.f.). Secondo l'orientamento prevalente, nei casi di liquidazione coatta amministrativa disposta ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c., l'autorità di vigilanza demanda l'accertamento dell'insolvenza all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 195 l.f. Non essendo però specificato nell'art. 2545 terdecies chi è il soggetto incaricato dell'accertamento dello stato di insolvenza, la ritenuta applicabilità delle norme che disciplinano l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non esclude, però, che vi possa essere anche un accertamento "amministrativo" di tale stato come confermato dalla prassi dell'attività di vigilanza che può concludersi con un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Ne deriva che secondo tale orientamento l'autorità amministrativa può autonomamente accertare lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2545 terdecies, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza fondandosi, tale accertamento amministrativo, sulle risultanze della revisione o dell'ispezione straordinaria. Cfr. D.U. Santosuosso, *op.cit.* 557 ss.

⁶⁵ Non essendo specificato quando quest'ultimo si concretizza, a differenza della formulazione precedente (vecchio art. 2540 co. 1 c.c.) che chiariva che per insolvenza dovesse intendersi la situazione in cui, anche in stato di liquidazione, le attività della società risultassero insufficienti per il pagamento dei debiti, parte della dottrina ritiene che occorre riferirsi all'art. 5, l. fall. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267) in cui è chiarito che «lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». Cfr. D.U. Santosuosso, *Delle società - Dell'azienda - Della concorrenza - Artt. 2511-2574 in Commentario del Codice Civile, Utet giuridica 2014, 556 ss.* Pertanto, il concetto di insolvenza è da intendersi come incapacità della cooperativa, in termini economici-patrimoniali, di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Occorre una specifica indagine, atta ad

che la contraddistingue e, di conseguenza, l'autorità di vigilanza dovrà sottoporla a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c.

Infine, con riguardo agli incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi, ai sensi degli artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del Codice Civile, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 25 giugno 2015, ha dettato le nuove procedure per l'aggiornamento della banca dati dei professionisti (che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, co. 2 L. 400/1975, e dunque «iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione») interessati a svolgere, su mandato dello stesso Ministero dello sviluppo economico, i suddetti incarichi.

individuare la condizione patrimoniale della società che è divenuta tale da non consentire il soddisfacimento delle proprie obbligazioni con regolarità. Cfr. Cass. 27 febbraio 2008, n. 2515.